

COMUNE DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 del 22/06/2011 e ss. Modifiche ed integrazioni con delibera 21 /06/2012

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

ART. 3 OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 4 OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

ART. 5 ALTRE OCCUPAZIONI

ART. 6 PASSI CARRABILI

ART. 7 COSTRUZIONE PASSI CARRABILI

ART. 8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI CON TENDE O SIMILI
SIANO ESSE FISSE CHE RETRATTILI

CAPO 2° - LA CONCESSIONE

ART. 9 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

ART. 10 OCCUPAZIONI D'URGENZA

ART. 11 NORME GENERALI

ART. 12 REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

ART. 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE

TITOLO III – CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 14 ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 15 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

ART. 16 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

ART. 17 COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 18 GRADUAZIONE DEL CANONE

ART. 19 DURATA DELLA OCCUPAZIONE

ART. 20 SOGGETTO PASSIVO

ART. 21 FIERE E FESTEGGIAMENTI

CAPO 2°- OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

ART 22 DISCIPLINA

ART 23 TARIFFE

ART 24 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CAPO 3°- DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

ART 25 TARIFFE

ART 26 DISCIPLINA

ART 27 DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART 28 APPARECCHI DISTRIBUTORI DI TABACCHI

CAPO 4°- AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART 29 AGEVOLAZIONI

ART 30 ESENZIONI

TITOLO IV- ACCERTAMENTO RISCOSSIONE – SANZIONI - CONTENZIOSO

ART 31 ACCERTAMENTO

ART 32 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART 33 VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART 34 NORME COMUNI PER IL VERSAMENTO

ART 35 RISCOSSIONE COATTIVA

ART 36 RIMBORSI

ART 37 SANZIONI

ART 38 CONTENZIOSO

ART 39 FORMA DI GESTIONE

TITOLO V- NORME TRANSITORIE - PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO- ENTRATA IN VIGORE

ART 40 NORME TRANSITORIE

ART 41 PUBBLICITA' E VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

ART 42 ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A

ALLEGATO B

Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

per “concessione”, l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per “Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitu' di pubblico passaggio.

2. Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente Regolamento.

Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade, le piazze, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni;

b) " annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 – le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 – le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 4 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 5 – Altre occupazioni

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione le occupazioni di cui all'art. 1 comma 1-2- 3 della legge 449/97 e precisamente le occupazioni relative agli interventi di:

- a) restauro e risanamento conservativo;
- b) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
- c) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- f) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- g) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- h) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica.

Le occupazioni previste al presente comma debbono rispettare le seguenti prescrizioni: nel caso di ponteggi questi potranno interessare nella lunghezza l'intero edificio e nella larghezza un massimo di m.1,50.

Nel caso di deposito di materiali l'occupazione potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo d'idonei sistemi di contenimento dei materiali sciolti, con appropriate utilizzazioni di parametri o di recinzioni dell'area oggetto dell'autorizzazione.

Nel caso di recinzioni la superficie massima è di mq. 15 e non è cumulabile con quella risultante dall'occupazione realizzata dai ponteggi.

In caso di documentata ed eccezionale necessità valutabile insindacabile da parte del Dip. Urbanistica e del Comando dei VV.UU. potranno essere concesse deroghe ai limiti indicati al precedente comma.

4. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, attrezzature, materiali per l'edilizia e simili, realizzate nei cantieri di lavoro per **manutenzione ordinaria**, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; per **manutenzione straordinaria**, opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, per la realizzazione di servizi igienico- sanitari e tecnologici; per **ristrutturazione edilizia**; per **costruzioni di nuova edificazione**; si applica una tariffa unica per le occupazioni temporanee, pari ad € 0.26 per 1 mq x 1 giorno, ridotta del 50% qualunque sia la categoria di appartenenza e il periodo di occupazione, e

sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al comma 6.

5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente che ha in gestione il bene, può disporre, mediante apposita determinazione, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 1 ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 6 - Passi Carrabili

Per i passi carrabili e conseguenti diramazioni ed accessi costruiti attraverso i marciapiedi, le strade, le panchine o i cigli stradali per accedere agli edifici ed ai fondi, case rurali etc., si applica la tariffa di cui all'art.17 ridotta del 50 per cento (art. 44 comma 3 D.L. 507/93):

- Prima categoria	€ 23,01
- Seconda categoria	€ 17,89
- Terza categoria	€ 12,78
- Quarta categoria	€ 7,67

Nel caso di diversi proprietari che si servono dello stesso passo carrabile, essi sono tenuti in solido al pagamento della tassa in proporzione all'utilità che dell'uso del passo ricevono singolarmente; per tali occupazioni è data facoltà al contribuente dell'onere del tributo mediante il versamento di una somma pari a venti annualità di esso.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è dovuta per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso e dall'intensità di tale utilizzazione. Per i passi carrabili costituiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente, il Comune, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applica la tariffa ordinaria ridotta del 90 per cento. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare si arrotondano all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

La tariffa per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è ridotta del 90 per cento.

La tariffa dei passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti è ridotta del 60 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 7 - Costruzione passi Carrabili

Per la costruzione e manutenzione dei passi carrabili si osservano le seguenti particolari modalità oltre a quelle che si potranno rendere necessarie in casi speciali:

- a) - i rinterri dovranno essere limitati al ciglio stradale e la loro superficie dovrà seguire il piano delle banchine o marciapiedi, consentendo in ogni caso il normale deflusso delle acque e impedendo che esse si rovescino sulla strada;
- b) - i rinterri dovranno essere convenientemente costruiti o raccordati alla strada e alla scarpata con opere stabili in muratura adagiatisi su muretti laterali resistenti;
- c) - i muri di sostegno non si dovranno levare oltre il piano stradale o si dovrà provvedere alla costruzione di parapetti, sotto determinate norme, quando ciò sia ritenuto opportuno per la sicurezza delle persone;
- d) - occorrendo provvedere al taglio di scarpate o di muretti laterali dovranno essere sistemati in modo da consentire il regolare deflusso delle acque, evitando futuri scoscendimenti o danni alle opere esistenti;
- e) - tutte le nuove opere dovranno essere conformi a quelle già esistenti, coordinando i nuovi ai vecchi manufatti e rispettando, nella solidità o staticità delle opere, l'estetica e le migliori regole edilizie.

La proprietà delle nuove opere, anche se fatte a completa spesa del concessionario, sarà del Comune e in caso di cessazione, abbandono o trasferimento della concessione il concessionario sarà tenuto a ripristinare la località nel modo preesistente.

Articolo 8 – Occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili siano esse fisse che retrattili

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, tendoni ed ombrelloni, si applica la tariffa dell'art. 17 ridotta del 70 per cento.

La tassa per le tende fisse è dovuta indipendentemente dal loro uso effettivo: è consentito un prospetto massimo di m. 2,50.

L'applicazione della tassa per l'occupazione della superficie del suolo esclude la tassazione per l'occupazione della corrispondente superficie soprastante, effettuata con tende, tendoni, ombrelloni.

CAPO 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 9 – Concessione e/o autorizzazione

Al fine di ottenere regolare concessione, chiunque richieda di occupare spazi ed aree pubbliche,

deve presentare domanda al Sindaco, in carta legale, con le generalità, la residenza, il codice fiscale, l'esatta indicazione del luogo che intende occupare, della superficie di esso, dello scopo dell'occupazione, del periodo per il quale si intende fare l'occupazione.

Alla domanda per le occupazioni di carattere permanente dovrà anche essere allegato il progetto dell'opera da eseguire. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. Per le costruzioni a carattere permanente l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di modificare in tutto o in parte i progetti o di non concedere affatto il nulla osta per la esecuzione del progetto, in armonia alle esigenze del traffico, del transito, della estetica o del Piano Regolatore della Città. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. La competente Autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda.

Chi, avendo ottenuto il permesso, occuperà il suolo pubblico con oggetti diversi o a scopo diverso da quelli indicati nel permesso stesso o per una estensione maggiore incorrerà nelle penalità previste dal presente Regolamento. Per la disciplina analitica sull'uso dei beni patrimoniali indisponibili e del demanio comunale si rinvia al Regolamento per l'uso dei beni demaniali e patrimoniali. Entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento autorizzato, l'Ufficio, previo controllo del pagamento del canone, consegnerà l'atto amministrativo al soggetto richiedente la concessione.

Articolo 10 – Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata all'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste nel presente regolamento.

Articolo 11 – Norme generali

Il permesso di occupazione vale soltanto per la persona o le persone, il tempo e lo scopo in esso specificati. Durante le fiere o i mercati o per le località in cui quelle o questi sono tenuti, l'assegnazione del posto da occupare viene fatta in base al criterio della priorità.

Ogni concessionario dovrà occupare lo spazio strettamente necessario allo sviluppo della sua attività. La prenotazione dei posti non comprovata dal pagamento del canone relativa all'occupazione è priva di qualsiasi effetto. Di regola la merce depositata in un sito costituisce occupazione. La superficie delle occupazioni è calcolata complessivamente considerando i vuoti per pieni, in modo da assoggettare a canone quegli spazi o tratti che, sebbene occupati non possono essere più concessi ad altra persona per effetto della concessione già fatta.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

La superficie assoggettabile al canone delle occupazioni sovrastanti è data dall'area della proiezione verticale sul suolo pubblico del corpo non aderente al suolo stesso ed il canone è riscosso indipendentemente dall'imposta sulla pubblicità, disciplinata dal D.LGS 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazione.

Articolo 12- Revoca di concessioni o autorizzazioni

Tutte le concessioni sono da considerarsi di carattere precario e revocabili in ogni tempo a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, con il calcolo del periodo residuo non goduto sia per la concessione permanente che temporanea.

Articolo 13- Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione. Nel caso di pluralità degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 37; il pagamento delle sanzioni non sana la regolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, l'abuso nella occupazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.
7. Per tutti i provvedimenti previsti dal presente articolo la competenza esclusiva è del Dirigente che ha provveduto all'emissione della concessione o dell'autorizzazione o dal Dirigente che ha in gestione il bene con il supporto del Comando dei VV.UU. per la redazione del verbale di contestazione, per la rimozione forzata e comunque per qualsiasi intervento che sarà ritenuto necessario.

Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 14- Istituzione ed oggetto di canone di concessione

L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi

soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune,

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

1. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
2. Le fattispecie di occupazioni, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con regolamento, sono quelle elencate all'allegato "A" del regolamento medesimo.
3. Il canone di concessione di cui al presente titolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per il primo anno d'applicazione del Regolamento la tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico, dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa

2. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente, con apposito provvedimento sindacale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 16- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per l'occupazione del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3 La classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 17- Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con struttura o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo le tariffe sono:

Prima categoria	46,02
Seconda “	35,79
Terza “	25,56
Quarta “	15,35

5. Per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo si applicano le seguenti tariffe:

Prima categoria	15,35
Seconda “	11,93
Terza “	8,52
Quarta “	5,12

5 bis. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 50%.

6. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato alla durata della occupazione medesima ed in riferimento alle singole fattispecie come di seguito stabilito:

Spazio	durata occupazioni - tariffa giornaliera		
Superficiale	<u>fino a gg. 14</u>	<u>da gg. 15 a 30</u>	<u>oltre gg. 30</u>
Prima Categoria	Euro 4,132	Euro 3,099	Euro 2,066
Seconda Categoria	Euro 3,099	Euro 2,325	Euro 1,550
Terza Categoria	Euro 2,583	Euro 2,066	Euro 1,292
Quarta Categoria	Euro 2,066	Euro 1,550	Euro 1,033

Per le occupazioni temporanee relative a più giorni la cui durata giornaliera sia inferiore a 24 ore si applica la tariffa ridotta del 50% su base oraria. La tariffa, di cui al precedente comma, si applica anche per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. In ogni caso le misure di tariffe

determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori qualunque sia la categoria di riferimento a euro 0,13 al metro quadrato per giorno.

7. Per le occupazioni temporanee scaturenti da lavori di collocazione di cavi e impianti da parte delle Aziende indicate al comma 5 bis, si applica la tariffa ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari (escluso le insegne affisse sull'esercizio commerciale), la tariffa relativa è determinata in maniera forfettaria in Euro 25.82 annuali a pezzo, a prescindere dalle dimensioni specifiche. In caso di occupazione non preceduta da autorizzazione, responsabili in solido per il pagamento e per l'applicazione delle sanzioni sono il titolare del mezzo pubblicitario ed il soggetto pubblicizzato.

7 bis. Per le occupazioni temporanee scaturenti dalle attività edilizie indicate all'art. 5, comma 4, si applica la tariffa unica pari ad € 0,26 x 1 mq x 1 giorno, ridotta del 50%, qualunque sia la categoria di appartenenza e il periodo di occupazione;

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di Euro 25.82. Tale importo viene pagato una tantum preventivamente al rilascio della concessione. In caso di nuova concessione occorrerà effettuare un nuovo pagamento. Sono esenti dal pagamento del canone di cui al presente comma gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. In tal caso l'esenzione si applica solo se il soggetto interessato è in possesso di veicolo opportunamente modificato per la guida da parte dello stesso. L'autorizzazione all'uso dell'area antistante gli accessi medesimi non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

9. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

10. Nel caso di occupazioni annuali rinnovate nel corso dell'anno, dal nuovo canone viene detratto l'importo del canone già pagato per l'anno di riferimento.

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 18- Graduazione del Canone

Non si fa luogo al pagamento delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, effettuate nell'ambito di una stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti di qualsiasi natura, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento. Le superfici per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono invece calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Articolo 19- Durata dell'occupazione

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore.

Articolo 20- Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 21 – Fiere e festeggiamenti

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe stabilite nel precedente art. 17 sono aumentate del 50 per cento.

CAPO 2° - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Articolo 22 - Disciplina

Sono soggette al canone le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

Il pagamento del canone non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese eventualmente da questo sostenute per rimettere in pristino la strada allorchè gli utenti eseguano direttamente, lavori di riparazione, derivazioni o altro cagionando danni alle opere stradali senza curare di rimetterle in pristino con le modalità e garanzie preventivamente stabilite e successivamente controllate e trovate regolari dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone un contributo una volta tanto nella spesa di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. Per le occupazioni permanenti e temporanee riguardanti attività realizzate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi o strumentali ai servizi medesimi, le tariffe previste al presente capo sono ridotte del 50%.

Articolo 23 – Tariffe

Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui al presente capo è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio ed è fissata in Euro 258,23 per Km lineare o frazione.

Articolo 24 – Occupazioni temporanee

Per le occupazioni di cui al presente capo, aventi carattere temporaneo, di durata non superiore a 30 giorni il canone è determinato in misura forfettaria complessiva di Euro 25,82 fino ad un chilometro lineare.

Per le occupazioni superiori al chilometro lineare il canone di cui al comma 1 è aumentato del 50 per cento.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tariffa di cui al comma 1 è maggiorata del 50 per cento.

CAPO 3° - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

Articolo 25- Tariffe -

Per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

a) per impianti nel centro abitato	Euro 112,49
b) per impianti in zona limitrofa	Euro 69,02
c) per impianti in sobborghi e zone periferiche	Euro 38,35
d) per impianti in frazioni	Euro 18,75

Articolo 26 – Disciplina

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litro o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, si applica il canone con riferimento al serbatoio di minore capacità, con la maggiorazione di un quinto della tariffa per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Articolo 27 – Determinazione del canone

Il canone di cui ,al presente capo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,

dell'acqua, e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti a canone autonomo ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori

Art. 28 – Apparecchi distributori di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale il canone annuo dovuto è così fissato:

a) per impianti nel centro abitato	Euro 38,35
b) per impianti in zona limitrofa	Euro 25,56
c) per impianti in sobborghi e zone periferiche e frazioni	Euro 18,75

CAPO 4° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 29 – Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - a) dell'80 per cento, per occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, nel caso in cui non si applichi l'esenzione prevista dall'art.30 comma 1 lettera b;
 - b) dell'80 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - c) del 50 per cento, per occupazioni temporanee, di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;
 - d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 3, comma 6 e 7; per usufruire di tale riduzione, il concessionario dovrà presentare apposita richiesta, evidenziando i presupposti dell'occupazione ricorrente. L'Ente riscontrerà positivamente o meno la sussistenza dei requisiti ed invierà l'eventuale comunicazione di rigetto motivando la mancanza dei requisiti medesimi. Le occupazioni realizzate in occasione della "Fiera di S.Angelo" e nel "Mercato settimanale" sono considerate per definizione "ricorrenti".In questo caso la riduzione prevista al presente comma verrà applicata automaticamente dall'ufficio e non occorrerà presentare apposita istanza;
 - e) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuale proroghe, per le fattispecie non ammesse all'esenzione totale ai sensi dell'art.30 comma 1 lettera p del presente regolamento;
 - f) dell'80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;

- g) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
1. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
 2. In caso di più agevolazioni, queste vanno cumulate.

Articolo 30 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, culturali, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 Dicembre 1997 n° 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - g. bis) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap secondo le specifiche dell'art.17, 8° comma;
 - g. ter) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
 - m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - p) le occupazioni dovute per gli interventi di cui all'art.1 commi 1, 2 e 3 della L. 27.12.97 n° 449, e precisamente per gli interventi di:
 - a) restauro e risanamento conservativo;
 - b) messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti a metano relativi agli edifici;
 - c) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- f) realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- g) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia;
- h) realizzazione di opere finalizzate all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica;
- i) qualsiasi accesso all'abitazione sia esso costituito da gradini, manufatti o scale;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

nel caso in cui l'occupazione rientri in una delle esenzioni previste dal presente articolo, l'ufficio che provvede ad emanare il provvedimento autorizzativo deve evidenziare chiaramente nell'atto che lo stesso è esente da canone riportando l'articolo, il comma e la lettera di riferimento.

Titolo IV: ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONE E CONTENZIOSO

Articolo 31– Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il Dirigente che ha la gestione del bene su cui insiste l'occupazione abusiva con il supporto del Comando dei VV.UU. compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.
4. Per gli adempimenti collegati all'emissione del provvedimento autorizzativi (a titolo esemplificativo l'eventuale registrazione dell'atto) o per il controllo degli adempimenti a carico del soggetto autorizzato, escluso il controllo del versamento del canone, l'ufficio competente è il dipartimento che ha emesso l'atto autorizzativo.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Fatte salve le prescrizioni dell'art. 34 il canone va pagato contestualmente al rilascio della Concessione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni

successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di Gennaio di ciascun anno.

4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo successivo.
2. Per le occupazioni relative al mercato settimanale il versamento va effettuato in ogni caso entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Articolo 34 – Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “COMUNE DI LICATA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP”, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo:
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Il mancato pagamento del canone e dei diritti dovuti comporta previa diffida di cui al successivo 4° comma, la immediata decadenza della concessione, salvo il diritto alla rivalsa per le somme dovute e non pagate.
3. Qualora l'ammontare del canone superi € 1.000,00 il Comune, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 5, con applicazione degli interessi legali giornalieri a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione. Il provvedimento di concessione di rateazione viene disposto dal Dirigente dell'ufficio preposto al controllo del pagamento.
4. In caso di mancato pagamento del canone o di una rata, secondo le modalità del precedente comma, l'ufficio preposto al controllo del pagamento diffida l'interessato ad adempiere, assegnandogli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale provvede ad inviare apposita comunicazione all'ufficio che ha istruito la pratica concessoria, al fine di provvedere alla revoca della stessa ed agli adempimenti consequenziali.

Articolo 35 – Riscossione coattiva

La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli artt. 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43. In tal caso sarà iscritto a ruolo la somma dovuta per il canone comprensiva di interessi legali e/o le relative sanzioni. Prima

dell'iscrizione a ruolo potrà essere inviato al concessionario un invito al pagamento del canone comprensivo degli interessi legali maturati a mezzo racc.R.R. con spese postali a carico del contribuente.

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dal Sindaco e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Gli atti istruttori relativi alla quantificazione delle spese di cui ai commi 2 e 3 sono compiuti dall'ufficio che ha proceduto a concedere l'autorizzazione o in caso di occupazione abusiva dal Dirigente che ha la gestione del bene. In tal caso ogni anno sarà stilato l'elenco completo dei soggetti da iscrivere a ruolo relativo all'anno precedente per le fattispecie di cui ai commi 2-3, oltre all'elenco delle sanzioni applicate ai sensi dell'art.37 del vigente Regolamento. Rimane la competenza esclusiva del Comando dei VV.UU. per le somme da iscrivere a ruolo relative a sanzioni disposte ai sensi del codice della strada.

Non si iscrivono a ruolo tutti quegli importi che comprensivi di sanzione, non superino €12,00.

Articolo 36- Rimborsi

1.Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall' occupante a titolo di canone di concessione provvede l'ufficio che ha curato l' emissione del ruolo. In tal caso sarà richiesto preventivamente nulla osta all'ufficio che ha curato il procedimento autorizzativo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2.Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare e da richiedere, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37- Sanzioni

1.Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n.689.

2.Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3.Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.

4.Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

5.In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 a un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire

dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto (Legge 16 gennaio 2003, n.3).

6. Le sanzioni sono applicate dall'Ufficio che ha provveduto all'emissione della concessione o dell'autorizzazione. Nel caso di occupazione abusiva le precipitate sanzioni sono irrogate dal Dirigente che ha la gestione del bene su cui insiste l'occupazione con il supporto del Comando dei VV.UU. se ritenuto necessario.

Articolo 38- Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n.1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 39- Forma di gestione

1. Con deliberazione di Giunta Municipale è stabilita la forma di gestione dell'entrata in oggetto in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il canone direttamente. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40- Norme Transitorie

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone previsto nel regolamento medesimo.
2. In relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, qualora il titolare intenda rinunciare all'atto di concessione o autorizzazione dovrà inoltrare comunicazione scritta di rinuncia all'Amministrazione Comunale, entro il termine del 31 gennaio, in conseguenza dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 1 sono revocati se in contrasto con le norme di cui al presente regolamento. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 13 commi 2 e 4.
4. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 2011 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del decreto

legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima. Dall'anno successivo (1° gennaio 2012) si applicheranno i criteri previsti dal vigente Regolamento.

5. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 41- Pubblicità e variazioni del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione di appositi avvisi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 42 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo che è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art.46 della Legge n°142/1990, e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

(che danno luogo all' applicazione del canone di concessione)

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO:

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spettacoli viaggianti e circensi
gabbie motori
passi carrabili
impianti pubblicitari

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

Cavidotti, elettrodotti e simili
Tende, tendoni e simili
Gabbie motori

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO

Cavidotti interrati
Cisterne e serbatoi interrati in genere
Condotte e tubazioni interrate
Cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

ALLEGATO B

ELENCO DELLE CATEGORIE

PRIMA CATEGORIA

Appartengono alla categoria "I" le seguenti strade o piazze:

Strade Principali:

Piazza Progresso – Corso Roma – Corso F. Re Capriata – Corso Serrovira – Piazza Linares – Corso Umberto – Corso Vitt. Emanuele – Piazza Duomo – Via Rettifilo Garibaldi – Via N. Sauro – Viale XXIV Maggio – Piazza Della Vittoria – Piazza A. Regolo - Via Principe di Napoli – Via Barrile – Via G. Marconi – Piazza Matteotti – Piazza Gondar – Piazza Elena .

SECONDA CATEGORIA

Appartengono alla "II" categoria:

Centro abitato:

- ad Est dello svincolo della SS. 115 con la strada comunale Plaia e fino alla traversa nr. 74 della detta Comunale Plaia, comprendente le strade comunali Fondachello, Plaia e traverse;
- a Nord – Est della Circonvallazione, dalla Villaggio dei Fiori e Strada Comunale Marcotto;
- a Nord – Ovest dal cavalcavia della Via Campobello e dal punto di incrocio della Via Plaia con la strada comunale S. Michele ;
- ad ovest della Via Marianello e dallo spazio antistante al vecchio
- cimitero "Cappuccino", cioè alla fine di Via Santa Maria.

TERZA CATEGORIA

Appartengono alla "III" categoria:

Periferia:

- a Nord – Est dal cavalcavia di Via Campobello fino alla zona industriale ex Halos e dall'incrocio della Via Palma – San Michele fino alla variante alla SS115.

QUARTA CATEGORIA

Appartengono alla IV categoria:

SOBBORGO:

- Torre di Gaffe.